

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/82 DELLA COMMISSIONE**  
del 17 dicembre 1982

**che modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti i regolamenti (CEE)

- n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
- n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
- n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
- n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
- n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2991/81<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
- n. 1938/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che le modalità d'applicazione adottate dalla Commissione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento,

- nel regolamento (CEE) n. 219/78<sup>(9)</sup> per i progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli,
- nel regolamento (CEE) n. 692/80<sup>(10)</sup> per i programmi specifici concernenti operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno,
- nel regolamento (CEE) n. 2467/79<sup>(11)</sup> per i progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali,
- nel regolamento (CEE) n. 2468/79<sup>(12)</sup> per i programmi speciali forestali in alcune zone mediterranee della Comunità,
- nel regolamento (CEE) n. 1679/81<sup>(13)</sup> per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive,
- nel regolamento (CEE) n. 289/82<sup>(14)</sup> per i progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania,

prevedono che le domande devono essere presentate in tre esemplari nella forma indicata negli allegati A e B degli stessi regolamenti;

considerando che, in seguito ad una riorganizzazione dei servizi competenti, due esemplari completi e un terzo esemplare dell'allegato A sono ormai sufficienti per l'istruzione delle pratiche; che è pertanto opportuno modificare in conformità le modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari di queste misure,

<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 19. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 80 del 26. 3. 1980, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1979, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1979, pag. 14.

<sup>(13)</sup> GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU n. L 36 del 9. 2. 1982, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nei regolamenti (CEE) n. 219/78, (CEE) n. 2467/79, (CEE) n. 2468/79, (CEE) n. 692/80, (CEE) n. 1679/81 e (CEE) n. 289/82, il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente :

« 2. Le domande devono essere presentate, nella forma indicata negli allegati, in due esemplari completi accompagnati da un esemplare supplementare dell'allegato A ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---